



Bruxelles, 11.12.2017  
COM(2017) 746 final

2017/0331 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi  
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Taluni prodotti agricoli e industriali non sono fabbricati nell'Unione europea o non in quantità sufficiente. Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare e per evitare perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'UE. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", esamina tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentatele dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non elencati nell'allegato del regolamento. Le condizioni che disciplinano la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcuni altri prodotti dovrebbero essere modificate. I prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più nell'interesse economico dell'UE dovrebbero essere soppressi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE né i paesi candidati o potenziali candidati per gli accordi preferenziali con l'UE [ad esempio il sistema di preferenze generalizzate, gli accordi commerciali con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o gli accordi di libero scambio].

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Una valutazione, condotta nel 2013, dell'intero regime di sospensioni autonome ha concluso che il principio fondamentale del regime resta valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione e mantenimento di posti di lavoro nell'UE, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegati provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nell'elaborazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Esso si è concentrato in particolare sulla necessità di evitare danni ai produttori dell'UE, nonché di rafforzare e consolidare la competitività della produzione dell'UE.

Tutte le sospensioni elencate erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta ha carattere tecnico e riguarda solo il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha impatti sui diritti fondamentali.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: dazi doganali non percepiti per un totale di circa 15,7 milioni di EUR all'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 12,5 milioni di EUR all'anno (pari all'80% del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Inoltre, l'intero regime di sospensioni e contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione completato all'inizio del dicembre 2013 ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/publications/studies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm)). La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido e che il regime dovrebbe pertanto continuare.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di 67 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio<sup>1</sup> non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune ("TDC") per questi prodotti.
- (2) È necessario modificare le condizioni relative a 49 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le modifiche riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi all'uso finale.
- (3) La data per il riesame obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere rivista per 188 sospensioni.
- (4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 92 prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (5) A fini di chiarezza, le voci relative alle sospensioni che sono modificate o introdotte per la prima volta dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco, mentre l'asterisco dovrebbe essere rimosso dalle voci relative alle sospensioni che non sono modificate dal presente regolamento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/2011)<sup>2</sup>, le modifiche

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

<sup>2</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;
- 2) tutti gli asterischi e, nelle note, la riga "\*Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate." sono soppressi;
- 3) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo:

capitolo 1 2 e articolo 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/CE, Euratom

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio 2018 (22 844 000 000 EUR)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale<sup>3</sup>)

Linea di bilancio	Stato delle entrate <sup>4</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[2018 – 2022]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2018	- 12,5

L'allegato I contiene 67 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2018 al 2022, ammontano a 22,2 milioni di EUR all'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporterà dazi non riscossi per circa 40,0 milioni di EUR all'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 92 prodotti sono stati soppressi dall'allegato del regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 24,3 milioni di EUR nella riscossione dei dazi.

<sup>3</sup> Gli importi per anno devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio "importo indicativo sulla base della formula concordata". Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20% delle spese di riscossione.

Poiché le soppressioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018, non sono disponibili statistiche e l'aumento è stato calcolato utilizzando le previsioni dello Stato membro richiedente.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 15,7 milioni di EUR (40,0-24,3 milioni di EUR). Moltiplicando tale importo lordo, comprensivo dei costi di riscossione, per un fattore di 0,8, si ottiene un totale di 12,5 milioni di EUR all'anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

#### **4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.